

(N. 736)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SPEZZANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1954

Modifica dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775,
sulle acque e sugli impianti.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 53 del testo unico sulle acque e sugli impianti, 11 dicembre 1933, n. 1775, dispone: « Quando l'energia sia trasportata oltre il raggio di 15 chilometri dei predetti Comuni rivieraschi, il Ministero delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire con proprio decreto a favore degli Enti locali un ulteriore canone annuo a carico del concessionario, fino a lire 2 per ogni cavallo dinamico nominale.

« Questo canone decorre da quando sia iniziato il trasporto ai sensi del comma precedente, e nelle annualità successive avrà la stessa scadenza del canone governativo.

« Esso è ripartito, con decreto del Ministro delle finanze, tra i Comuni rivieraschi e non deve eccedere per ciascun Comune l'ammontare delle spese obbligatorie, risultante dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione.

« Per la parte di energia che sia trasportata fuori dalla Provincia è attribuito alla Amministrazione provinciale il sovra-canone nella

misura di un quarto ed i rimanenti tre quarti sono attribuiti come nel comma precedente.

« Nel caso di derivazioni che importino grandi opere, o quando le acque pubbliche siano restituite in un corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministero delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce a quali Comuni o Province e in quale misura possa spettare il canone ».

Con varie disposizioni successive il canone inizialmente fissato in lire 2 è stato elevato a lire 436.

La sopra trascritta disposizione ha finora trovato scarsissima applicazione e, per di più, nei pochi casi in cui il canone è stato assegnato, la misura è stata molto bassa.

Le cause di questo stato di cose sono varie. Infatti trattasi di una facoltà riservata al Ministero e non di un diritto sancito a favore degli Enti locali per cui questi non hanno nemmeno la possibilità di impugnare il decreto ministeriale.

La norma di legge non solo dà al Ministero la facoltà di stabilire se è dovuto o meno il canone, ma, mentre fissa la misura massima

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

unitaria di detto canone, non ne determina quella minima. Si può verificare, pertanto, in ipotesi (e nella pratica si è spesso verificato), che il canone viene fissato in misura del tutto irrisoria.

Un'altra grave limitazione all'ammontare del canone è sancita nel 3° comma della surriportata norma di legge per la quale « il canone non deve eccedere per ciascun Comune l'ammontare delle spese obbligatorie ».

Considerando infine che dette spese obbligatorie debbono essere quelle « risultanti dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione » si vedrà che, in taluni casi, per effetto della svalutazione monetaria, il canone si riduce ad una somma simbolica e, certo, non è questo quello che preme agli enti interessati.

La ingiustizia è evidente poichè il canone non rappresenta un generoso donativo da parte dei grandi concessionari di acque, ma una indennità per il risarcimento di danni, che si

va ad aggiungere a quella dell'articolo 52 del suddetto testo unico ora modificato dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Nè va taciuto che il Ministero ha ritenuto applicabile il suddetto articolo 53 solo nei casi in cui una concessione delle acque sia avvenuta dopo la pubblicazione di detta norma. In tal modo sono stati esonerati dal canone non solo quei concessionari di acque che avevano costruito gli impianti e le linee di trasporto prima del 1933, ma anche i concessionari che, pur avendo avuto le concessioni prima di detta data, hanno proceduto alla costruzione degli impianti e delle linee di trasporto in un periodo successivo.

Per tutti questi motivi è manifesta la necessità di modificare la sopra trascritta norma. All'uopo si sottopone all'approvazione degli onorevoli colleghi il seguente disegno di legge con piena fiducia di accoglimento. La nostra richiesta è confortata anche dai voti unanimi espressi in molti convegni nei quali il problema è stato ampiamente discusso.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

« Quando l'energia sia trasportata oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei predetti Comuni rivieraschi, con proprio decreto, il Ministero delle finanze, stabilisce a favore degli enti locali ed a carico del concessionario un ulteriore canone annuo di lire 800 per ogni chilowatt di potenza media nominale risultante dal decreto di concessione.

« Questo canone decorre da quando sia iniziato il trasporto ai sensi del comma precedente e nelle annualità successive avrà la stessa sca-

denza del canone governativo. Esso è ripartito con decreto del Ministro, da emettere nel termine di un anno da quando sia iniziato il trasporto della energia, fra i Comuni rivieraschi. Per la parte di energia che sia trasportata fuori della Provincia è attribuito all'Amministrazione provinciale il sovracanone nella misura di un quarto ed i rimanenti tre quarti sono attribuiti come nel comma precedente.

« Nel caso di derivazioni che importino grandi opere, o quando le acque pubbliche siano restituite in un corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce a quali Comuni e quali Provincie e in qual misura possa spettare il sovracanone.

« Le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli impianti ed alle concessioni già in atto ».